

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1647</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CITARISTI, RIGHI, VISCARDI, ABETE, BIANCHINI, BONETTI, BRICCOLA, CORSI, FALCIER, FERRARI BRUNO, FERRARI SILVESTRO, NAPOLI, ORSENIGO, RABINO, RAVASIO, REBULLA, RINALDI, ROSINI, ROSSATTINI, ROSSI, SAVIO, ZOSO**

*Presentata il 3 maggio 1984*

### Norme per l'installazione di impianti tecnici

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai noto che le innovazioni intervenute nel campo della tecnologia ed il progresso scientifico hanno conferito e conferiscono alla attività imprenditoriale degli installatori di impianti — sia artigiani sia industriali — una crescente importanza. Nell'interesse della collettività che usa tali impianti e che può essere esposta anche a gravi danni quando le apparecchiature non siano installate a regola d'arte, si dimostra pertanto urgente ed improrogabile disciplinare convenientemente questo settore di attività prevedendo una qualificazione professionale degli installatori, in modo da porre gli utenti al riparo degli accennati rischi ed eliminare anche il fenomeno

dell'abusivismo, che coincide con quanti si improvvisano installatori senza alcuna competenza specifica, recando quindi notevole nocimento anche a coloro che sono provvisti delle necessarie cognizioni tecniche che sono richieste per poter eseguire i lavori secondo i dettami suggeriti dalla tecnica e dalla scienza.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione prevede, quindi, la qualificazione professionale che deve essere accertata ai sensi dell'articolo 4, mentre i requisiti richiesti sono previsti dal successivo articolo 5.

Con la presente proposta di legge, inoltre, intendiamo disciplinare la normativa delle installazioni degli impianti, deman-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dandone la regolamentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (articolo 11).

Con questa proposta di legge siamo pertanto convinti di corrispondere alle aspettative di coloro che vogliono esercitare l'attività professionale con serietà e competenza, emarginando gli improvvisatori; di corrispondere nel contempo all'esigenza di sicurezza per gli utenti, e infine di adempiere le norme comunitarie concernenti l'esercizio delle attività e le libertà di stabilimento: infatti, mentre gli

operatori stranieri hanno tutti un certificato di capacità professionale che li autorizza a svolgere in Italia l'attività imprenditoriale, i nostri installatori, se non avranno eguale certificazione di qualificazione professionale, non potranno essere ammessi a lavorare nei paesi dell'Europa unita.

Raccomandiamo pertanto, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione questa nostra proposta che corrisponde ai voti espressi dalle categorie e dalle organizzazioni che sindacalmente le rappresentano.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Accertamento della capacità professionale).*

L'esercizio di impresa di installazione e di manutenzione di impianti tecnici è subordinato all'accertamento della capacità professionale dell'imprenditore o almeno di un responsabile tecnico alle dirette dipendenze dell'impresa, per il settore specifico nel quale l'impresa stessa intende operare.

## ART. 2.

*(Attività considerate).*

Sono soggetti alla presente legge:

1) gli impianti di trasporto, di distribuzione, di utilizzazione dell'energia elettrica;

2) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere;

3) gli impianti telefonici;

4) gli impianti di riscaldamento azionati da fluido liquido, aeriforme o gassoso di qualsiasi natura e specie;

5) gli impianti per il trattamento dell'aria e la climatizzazione;

6) gli impianti idro-sanitari nonché quelli di trasporto, trattamento ed accumulo acqua;

7) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme, esplosivi e non, ed impianti carburanti;

8) gli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

9) gli impianti anti-incendi.

## ART. 3.

*(Iscrizione all'albo professionale).*

L'impresa di cui all'articolo 1, che esegue le installazioni e le manutenzioni degli impianti di cui all'articolo 2 e le loro modifiche strutturali, deve essere iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, previo accertamento della capacità professionale di cui al successivo articolo 4.

## ART. 4.

*(Organi preposti all'accertamento professionale).*

L'accertamento della capacità professionale di cui all'articolo 1 è espletato: per le imprese artigiane dalle Commissioni provinciali per l'artigianato; per le imprese industriali dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

## ART. 5.

*(Requisiti).*

Per ottenere il riconoscimento di capacità professionale di cui all'articolo 1, occorre avere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in materia tecnica nel ramo specifico conseguita presso una università statale o riconosciuta dallo Stato;

b) essere in possesso di diploma di scuola media superiore nel ramo specifico, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato, previo un periodo di inserimento di almeno un anno nel ramo specifico alle dirette dipendenze di un'impresa idonea del settore;

c) essere in possesso di un titolo conseguito ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, e della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e successive modifiche,

previo un periodo di inserimento di almeno tre anni consecutivi nel ramo specifico, alle dirette dipendenze di una impresa idonea del settore;

d) avere prestato la propria opera in qualità di operaio installatore qualificato nel ramo specifico delle singole attività di cui all'articolo 2 della presente legge per un periodo non inferiore a tre anni, escluso il periodo di apprendistato, effettuato sempre nel ramo specifico, alle dirette dipendenze di una impresa idonea del settore.

#### ART. 6.

*(Riconoscimento della capacità professionale - Sanatoria).*

Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento della capacità professionale, previa domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato o, per le imprese industriali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, agli albi delle imprese artigiane o nel registro di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico.

La domanda, pena la decadenza di tale diritto, deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Inoltre hanno diritto alla qualificazione gli eredi di titolare d'impresa in osservanza dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

#### ART. 7.

*(Ricorsi).*

Avverso le decisioni negative delle Commissioni provinciali per l'artigianato o delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Commissione re-

gionale per l'artigianato o alle Unioni regionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in primo grado ed in secondo grado alla magistratura secondo le modalità specificate nel regolamento di attuazione.

ART. 8.

*(Norme di disciplina sugli impianti).*

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia.

ART. 9.

*(Collaudo degli impianti).*

Gli impianti di cui all'articolo 2 anche se eseguiti a titolo gratuito — quale condizione della entrata in funzione — devono essere assoggettati a collaudo secondo i modi e i tempi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11 della presente legge e sotto il controllo dell'ente locale competente per territorio in osservanza della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 10.

*(Dichiarazione di conformità).*

Per ogni unità di impianto deve essere presentata al committente e all'ente che, secondo il regolamento, è preposto al collaudo, unitamente al progetto definitivo, una « dichiarazione di conformità » prima della messa in funzione dell'impianto.

La dichiarazione di conformità deve essere emessa esclusivamente dalle imprese di cui all'articolo 1 e firmata dalle persone in possesso della capacità professionale accertata ai sensi dell'articolo 4 e consiste in un'attestazione dell'impresa installatrice che l'impianto è eseguito nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 8.

## ART. 11.

*(Regolamento di attuazione).*

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il regolamento di attuazione.

## ART. 12.

*(Sanzioni).*

Chiunque commette, dirige ed in qualità di installatore esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione degli articoli precedenti è punito, secondo i modi e i tempi previsti dal regolamento, con una ammenda pari ad una percentuale dal 25 al 50 per cento del costo dell'impianto. In caso di recidiva l'ammenda non è obblazionabile.

Chiunque non osservi le procedure di cui agli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, è passibile di sanzioni secondo le norme previste dal regolamento di attuazione.

## ART. 13.

*(Diritti di verifica).*

Tutti gli impianti sono soggetti al pagamento dei diritti di verifica secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, con i relativi oneri a carico del committente.

## ART. 14.

*(Abitabilità dell'opificio).*

I comuni non possono rilasciare licenza di abitabilità o di uso se si tratta di opificio, se prima non sia stata presentata copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 10.

## ART. 15.

(*Deroghe*).

Le installazioni di cui all'articolo 2 esistenti o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sono soggette alla disciplina in essa prevista. Tuttavia esse devono adeguarsi alla nuova normativa in occasione di modifiche strutturali.

## ART. 16.

(*Denunce di variazioni*).

Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 sono tenute a notificare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione riguardante l'esercizio dell'impresa per quanto attiene alle disposizioni della presente legge.

Qualunque sia la variazione avvenuta all'interno dell'impresa, deve sempre sussistere la figura del responsabile tecnico alle dirette dipendenze dell'impresa o dell'imprenditore con la capacità tecnica di cui all'articolo 1, pena la cancellazione dagli elenchi.

## ART. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.